Civile Ord. Sez. 5 Num. 27511 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 21/10/2026

Giudizio tributario – udienza di discussione – emergenza covid – vizio di omesso esame – elementi istruttori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 29191/2021 R.G. proposto da:

AGRO FOOD INDUSTRIES S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Ferroni

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. STACCATA DI BRESCIA, n. 2751/2021, depositata il 13 luglio 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.

**FATTI DI CAUSA**

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla Agro Food Industries s.r.l. avviso di accertamento con il quale, per l'anno di imposta 2013, ricostruiva induttivamente, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. a) e d-*bis*) d.P.R. n. 600 del 1973, maggiori ricavi rispetto a quelli esposti con dichiarazione incompleta. Per l'effetto, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni.

2. La società, conclusosi con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, impugnava l'atto impositivo.

La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello. La C.t.r., in particolare, decideva la controversia nel merito e rilevava che l'accertamento si era basato su elementi oggettivi, tra i quali le stesse incomplete dichiarazioni (Iva e 770) della società, e che la ricostruzione del reddito proposta da quest'ultima si fondava su dati non corretti, inseriti in un bilancio mai presentato e su documenti non riferibili a scritture contabili regolari, ma derivanti da calcoli e fogli manoscritti.

3. Avverso detta sentenza la società ricorre per cassazione con due motivi nei confronti dell'Agenzia delle entrate che si difende a mezzo controricorso.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 161 c.p.c.

Assume che la C.t.r. ha deciso la causa non tenendo conto della propria istanza di discussione in udienza da remoto ed ha pronunciato la sentenza prima del deposito delle memorie.

2. Il motivo è infondato.

2.1. In virtù del disposto di cui all'art. 27 d.l. n. 137 del 2018, nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'epidemia da Covid-19 ha consentito di sostituire l'udienza pubblica di discussione con lo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, con la decisione sulla base degli atti, lasciando all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione. La disposizione prevedeva, altresì, che, nel caso in cui fosse stata chiesta la discussione ma non fosse stato possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procedeva mediante trattazione scritta, con fissazione dei termini per deposito di memorie conclusionali e repliche. Nel caso in cui non fosse stato possibile garantire il rispetto dei termini la causa doveva essere rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

2.2. La stessa ricorrente riferisce che la causa, la cui trattazione era stata originariamente fissata per il giorno 9 febbraio 2021, come da comunicazione di cancelleria, a seguito dell'istanza di discussione orale veniva rinviata con ordinanza collegiale all'udienza dell'11 maggio; che seguiva comunicazione di cancelleria del 6 aprile con la quale si avvisavano le parti che l'udienza successiva si sarebbe svolta mediante trattazione scritta, con termine alle parti per il deposito delle memorie. Aggiunge che, di conseguenza, in data 26 aprile, aveva provveduto a depositare la propria memoria.

Ciò posto, assume che la sentenza, pacificamente depositata il 13 luglio 2021, non fu pronunciata all'esito della camera di consiglio dell'11 maggio 2021, come indicato sul frontespizio, bensì alla data del 9 febbraio 2021, come indicato in calce alla stessa; sostiene, per l'effetto, che la causa fu decisa ignorando l'istanza di discussione ed anche le memorie.

2.3. In primo luogo, la sentenza, sul suo frontespizio, riporta sia la data dell'11 maggio come data della pronuncia, sua quella del 13 luglio come data del deposito e, a seguire, la sottoscrizione del segretario che ha attribuito pubblica fede a quanto dal medesimo attestato. Si è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in presenza, pertanto, di un atto pubblico che fa prova, fino a querela di falso, anche in ordine al fatto che la decisione è stata assunta, dal Collegio indicato, all'esito della Camera di consiglio tenutasi nella data ivi riportata dell'11 maggio 2021 (Cfr. nello stesso senso Cass. n. 4217/2025).

Il segretario, infatti, apponendo la propria sottoscrizione, attesta, con dichiarazione coperta da fede privilegiata, cha la causa è tra quelle trattate nella camera di consiglio di cui alla data indicata. Resta, pertanto, del tutto irrilevante che la sentenza indichi, al termine, una data difforme, né, in ragione della presenza di quest'ultima, può desumersi che la decisione sia stata assunta prima della data attestata in epigrafe e, dunque, prescindendo dall'esame delle memorie di parte.

Questa Corte, per altro, ha chiarito che se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini per le memorie ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione (Cass. n. 32538/2024). Nella fattispecie in esame è evidente che l'indicazione della data del 9 febbraio è stata il frutto di un mero errore materiale in ragione dell'epigrafe della sentenza, ove il segretario ha attestato sia la data dell'11 maggio di pronuncia della stessa, sia quella del 3 luglio di successivo deposito.

Infine, va rammentato che l'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile all'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 num. 4 c.p.c. e a condizione che si sia tradotto in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima, ovvero quando si deduca che detto mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la lettura di quegli scritti, in ordine all'esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva (Cass. n. 3137/1994).

3. Con il secondo motivo, la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, dei bilanci, depositati presso il registro delle imprese con ricevuta di deposito del 19 settembre 2020 e allegati all'atto di appello.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. In primo luogo, deve escludersi che la C.t.r. abbia omesso di esaminare i documenti prodotti dalla società contribuente nel giudizio di appello, avendo dato espressamente atto della circostanza nello svolgimento del processo.

4.2. Per altro, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., (come riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012) non è integrato dall'omesso esame, di per sé, di un documento, non trattandosi di un fatto storico bensì di un mero elemento istruttorio (tra le più recenti cfr. Cass. n. 26780/2026).

La ricorrente, inoltre, non spiega perché l'esame dei bilanci, depositati non solo dopo l'accertamento, ma anche dopo la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto portare ad un esito diverso. Il motivo, infatti, si limita a censurare la sentenza nella parte in cui ha affermato che la ricostruzione reddituale effettuata dalla ricorrente prendeva in considerazione «dati non corretti, inseriti in un bilancio mai presentato e in documenti non riferibili a scritture contabili regolari, ma derivanti da calcoli e fogli manoscritti».

4.3. Sebbene la società faccia riferimento a documenti prodotti solo in secondo grado, va rammentato che, rispetto ai fatti storici posti a fondamento della decisione, si è in presenza della c.d. «doppia conforme»; questa Corte, infatti, ha chiarito che ricorre detta ipotesi, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisivi, non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. n. 19481/2026 la quale ha pure evidenziato che la successiva modifica dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., non induce un esito diverso, posto che la previsione normativa «per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti» ha, semmai, reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l'espressione «questioni di fatto», contenuta in quella previgente nell'art. 348-*ter*, commi quarto e quinto, c.p.c., dovendosi verificare la conformità delle decisioni rispetto «ai medesimi fatti»). Pertanto, il solo rilievo della produzione di ulteriori documenti non è sufficiente per escludere la preclusione di cui alla doppia conforme.

4.4. La ricorrente, infine, richiama nella censura un vizio della motivazione che, invece, è estraneo al perimetro della censura proponibile ai sensi dell'art. 360, primo, comma, num. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile *ratione temporis.* Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione di detta disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., quale *error in procedendo,* solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale